Atti Dirigenziali

Repertorio Generale: **4523 del 13/07/2020**

Protocollo: **124848/2020**
Titolario/Anno/Fascicolo: **2.2/2020/5**

In Pubblicazione: dal **13/7/2020** al **28/7/2020**

Struttura Organizzativa: AREA INFRASTRUTTURE
Dirigente: PINOSCHI MARIA CRISTINA

OGGETTO: **PROTOCOLLO OPERATIVO PER IL MONITORAGGIO FINANZIARIO RELATIVO AL PROGETTO POTENZIAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 103 "ANTICA DI CASSANO" 1° LOTTO - 2° STRALCIO TRATTO B - CODICE UNICO DI PROGETTO J91B03000210009 - (DELIBERA CIPE DEL 28/01/2015 N. 15/2015).**

Documenti: Testo dell'Atto
Allegato 1

Città metropolitana di Milano

Area Infrastrutture

Decreto Dirigenziale

Raccolta Generale n° 4523 del 13/07/2020 Fasc. n 2.2/2020/5

Oggetto: Protocollo Operativo per il monitoraggio finanziario relativo al progetto potenziamento della Strada Provinciale n. 103 "Antica di Cassano" 1° Lotto - 2° Stralcio tratto B - Codice Unico di Progetto J91B03000210009 - (Delibera CIPE del 28/01/2015 n. 15/2015).

LA DIRETTRICE DELL'AREA INFRASTRUTTURE

Visti:

- la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e s.m.i.;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Milano approvato dalla Conferenza Metropolitana dei Sindaci in data 22/12/2014 con deliberazione R.G. n. 2/2014;

Preso atto che, al subentro della Città Metropolitana di Milano alla Provincia omonima, vengono assunti inoltre, quali riferimenti, i Regolamenti e le Direttive assunte dall'Ente sostituito nelle more di nuovi atti organizzativi del nuovo Ente;

Visto l'art. 38 del vigente regolamento sull' Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Milano;

Vista altresì la Legge n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Richiamati:
- il Decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 161/2018 avente ad oggetto "Modifica alla macrostruttura della Città metropolitana" con cui è stato approvato un nuovo assetto organizzativo dell'Ente con decorrenza dal 1° ottobre 2018 teso a razionalizzare e snellire le strutture organizzative esistenti e le successive modifiche ed integrazioni intervenute allo stesso;
- il Decreto del Sindaco metropolitano R.G. 174/2018 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali ai dirigenti della Città metropolitana di Milano in servizio con contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 1°ottobre 2018 e fino alla fine del mandato amministrativo, e in dettaglio è stato conferito alla Dott.ssa Maria Cristina Pinoschi l'incarico della direzione dell'Area Infrastrutture;

Rilevato che:
- le "Opere complementari del Centro intermodale di Segrate" sono incluse nel primo programma delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, di cui alla delibera del CIPE, 21 dicembre 2001, n. 121;
- il CIPE, con delibera n. 62 in data 8 agosto 2013, ha approvato il progetto definitivo della Viabilità di accesso al centro intermodale di Segrate: 1° lotto – 2° stralcio;
- in data 19 luglio 2018 sono stati sottoscritti il secondo atto integrativo dell'ADP (il "Secondo Atto Integrativo dell'ADP") pubblicato sul BURL, S.O. n. 32 del 6 agosto 2018 e la convenzione tra la Città Metropolitana di Milano e Westfield Milan S.p.A. (la "Convenzione con CMM").

Dato atto che, in forza del Secondo Atto Integrativo dell'ADP e della Convenzione con CMM, Westfield Milan S.p.A. ha assunto la funzione di stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 1, lett. g) e lett. o), secondo le modalità e gli obblighi individuati nell'art. 1, co. 2, lett. e), e co. 3, del D.lgs. n. 50/2016, ai fini degli affidamenti relativi agli interventi di potenziamento della SP 103 Antica di Cassano, 1° Lotto - 1° stralcio – tratta A1-A2 (detto anche tratto "blu" ed avente CUP D99F18001190007) e potenziamento della SP 103 Antica di Cassano, 1° Lotto - 2° stralcio – tratta B (detto anche tratto "rosso" ed avente CUP J91B03000210009);

Rilevato che tra le suddette opere, gli interventi di potenziamento del c.d. tratto "rosso" di cui al CUP

J91B03000210009 risultano essere censiti quali opere strategiche di interesse nazionale (vedi tabelle: “1: Programma delle Infrastrutture Strategiche – Aggiornamento 2010”; “3: Programma delle Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2" dell’Allegato Infrastrutture alla DFP 2011-2013);

Dato atto che i lavori e i servizi tecnici connessi - da eseguirsi in esito al perfezionamento delle relative procedure di affidamento e associati al CUP J91B03000210009, attribuito al potenziamento della SP 103 Antica di Cassano, 1° Lotto - 2° stralcio - risultano identificati nel modo seguente:
(i) affidamento della realizzazione di lavori: CIG 8179803AF7;
(ii) affidamento del servizio tecnico di direzione lavori: CIG 7960134E5E;
(iii) affidamento del servizio di bonifica bellica sistematica terrestre: CIG 78538355AB;
(iv) affidamento del servizio tecnico di direttore dell’esecuzione del contratto relativo al servizio di bonifica bellica sistematica terrestre: SMART CIG: Z3F2B7FB18;
(v) affidamento del servizio di assistenza archeologica: CIG 79164247BE;
(vi) affidamento del servizio di monitoraggio ambientale: CIG 781871608F;
(vii) affidamento del servizio tecnico di direttore dell’esecuzione del contratto relativo al servizio di monitoraggio ambientale: SMART CIG: ZCF2B7FBAB;
e che tutti gli affidamenti sopra elencati sono di seguito indicati congiuntamente come l’“opera”;

Dato atto che vengono sottoscritti tra Westfield Milan S.p.A. e gli appaltatori i contratti per l'affidamento dell’esecuzione di ciascuna opera di cui alla precedente lett. f) e che Westfield Milan S.p.A. sottoscrive con ciascun Appaltatore protocolli operativi per il monitoraggio dei flussi finanziari, in conformità allo schema tipo di cui alla delibera CIPE n. 15/2015, impegnandosi ad adottare tutte le misure necessarie affinché l’intera filiera delle imprese si conformi agli obblighi di cui ai predetti protocolli operativi;

Rilevato che, in forza della Convenzione con Città Metropolitana di Milano le attività di alta vigilanza sull’esecuzione delle opere sono attribuite a Città Metropolitana di Milano medesima, che vigila anche sull’attuazione dei protocolli operativi sottoscritti tra Westfield Milan S.p.A. e ciascun Appaltatore;

Rilevato altresì che Città Metropolitana di Milano e Westfield Milan S.p.A. (quest’ultima nella sua qualità di stazione appaltante) non rientrano nella filiera delle imprese e, pertanto, non sono soggette agli obblighi gravanti sulla filiera delle imprese previsti dai protocolli operativi in conformità allo schema tipo di cui alla delibera CIPE n. 15/2015;

Richiamato lo schema di "*Protocollo Operativo per il monitoraggio finanziario relativo al progetto di potenziamento della Strada Provinciale n. 103 "Antica di Cassano" 1° Lotto - 2° Stralcio tratto B CUP J91B03000210009"* con cui vengono definiti esclusivamente gli obblighi reciproci di Westfield Milan S.p.A. e di Città Metropolitana di Milano al fine di consentire a quest’ultima di esercitare l’attività di vigilanza sull’attuazione dei protocolli operativi tra Westfield Milan S.p.A. e ciascun Appaltatore (Delibera CIPE del 28/01/2015 n. 15/2015);

Rammentato che in data 17 febbraio 2020 tra la Prefettura di Milano, Westfield Milan S.p.A. e Città Metropolitana di Milano è stato stipulato un Protocollo di Legalità relativamente alle seguenti procedure di gara:
(i) gara per l’affidamento della realizzazione di lavori di potenziamento del c.d. tratto “blu”: CUP D99F18001190007; CIG 77630038BA;
(ii) gara per l’affidamento dei servizi di bonifica bellica sistematica terrestre relativa al potenziamento del c.d. tratto “rosso”: CUP J91B03000210009; CIG 78538355AB;
(iii) gara per l’affidamento della realizzazione dei lavori di potenziamento del c.d. tratto “rosso”: CUP J91B03000210009; CIG 796754307C
e che, per quanto in questa sede rileva, il predetto Protocollo di Legalità prescrive il rispetto delle disposizioni della delibera CIPE n. 15/2015 in materia di monitoraggio finanziario;

Rilevato che, Città Metropolitana di Milano e Westfield Milan S.p.A. intendono procedere alla stipula dello schema di Protocollo Operativo allegato al presente atto quale parte integrante, al solo fine di definire gli obblighi di Westfield Milan S.p.A. e le funzioni di vigilanza facenti capo a Città Metropolitana di Milano in ordine all’esecuzione dei protocolli operativi tra Westfield Milan S.p.A. e ciascun Appaltatore e limitatamente all’intervento relativo a potenziamento del c.d. tratto “rosso” avente CUP J91B03000210009, in quanto censito tra le opere strategiche di interesse nazionale;

Richiamato lo schema di *"Protocollo Operativo per il monitoraggio finanziario relativo al progetto di potenziamento della Strada Provinciale n. 103 "Antica di Cassano" 1° Lotto - 2° Stralcio tratto B CUP J91B03000210009*" da stipularsi tra Westfield Milano S.p.A. e Città Metropolitana di Milano allegato al presente provvedimento;

Rilevato che il citato schema di Protocollo Operativo si articola nei seguenti:

- Art. 1. Premesse
- Art. 2. Conti dedicati
- Art. 3. Lettera di manleva
- Art. 4. Procedure di alimentazione dei dati

- Art. 5. Ulteriori adempimenti a carico dell'aggiudicatario
- Art. 6. Sanzioni
- Art. 7. Il procedimento sanzionatorio
- Art. 8. Vigilanza
- Art. 9. Efficacia e durata del protocollo;

Rilevato che il Protocollo Operativo allegato in schema al presente atto verrà sottoscritto, per la Città Metropolitana di Milano, dalla Direttrice del Settore Strade, Viabilità e Sicurezza Stradale, Arch. Alessandra Tadini, trattandosi di un atto gestionale relativo alle attività di competenza del Settore medesimo;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi finanziari diretti od indiretti per la Città metropolitana di Milano;

Dato atto che il presente provvedimento non rientra tra le fattispecie soggette a pubblicazione ai sensi del D. Lgs del 14/3/13 n. 33;

Precisato che, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/90 e s.m.i., il Responsabile del procedimento e dell'istruttoria è la Direttrice dell'Area Infrastrutture Dott.ssa Maria Cristina Pinoschi;

Richiamati:
- la delibera del Consiglio metropolitano Rep. n. 2/2019 del 07/04/2020, avente ad oggetto "Adozione e contestuale approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati";
- la delibera del Consiglio metropolitano Rep. n. 1/2020 del 07/04/2020, avente ad oggetto "Adozione e contestuale approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2020-2022 ai sensi dell'art. 170 del D.lgs. 267/2000";
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 60/2020 del 04/05/2020, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (Peg) 2020-2022;

Visti e richiamati:
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" (funzioni e responsabilitàdella dirigenza);
- gli artt. 38 e 39 del Testo Unificato del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- gli artt. 49 e 51 dello Statuto della Città metropolitana di Milano;
- il Codice di Comportamento dell'Ente;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT 2020/2022) della Città Metropolitana di Milano approvato con Decreto R.G. n. 10/2020 del 21/01/2020;
- vigente Regolamento sul Sistema dei controlli interni dell'Ente;

Attestato che:

- il presente provvedimento non è classificato a rischio in quanto non rientra tra le tipologie elencate dall'art. 5 del vigente PTPCT;
- il presente provvedimento è assunto nel rispetto delle norme sulla privacy ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 e del D.L.gs n. 101/2018;
- risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della L. 241/1990, nonchè dall'articolo 15 del Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti
  amministrativi, e che il procedimento non è elencato nella tabella A del Regolamento stesso;
- che il Responsabile del procedimento e il Responsabile dell'istruttoria non incorrono nei doveri di assunzione di astensione, sanciti dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento;

Nell'esprimere la regolarità tecnica del provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis “Controllo di regolarità amministrativa e contabile” del D. Lgs. 267/2000;

DECRETA

Per le ragioni indicate in premessa:

1) di approvare lo schema di "*Protocollo Operativo per il monitoraggio finanziario relativo al progetto di potenziamento della Strada Provinciale n. 103 "Antica di Cassano" 1° Lotto - 2° Stralcio tratto B CUP J91B03000210009*" (Delibera CIPE del 28/01/2015 n. 15/2015), allegato al presente atto;

2) di dare atto che il Protocollo Operativo allegato in schema al presente atto verrà sottoscritto, per la Città Metropolitana di Milano, dalla Direttrice del Settore Strade, Viabilità e Sicurezza Stradale, Arch. Alessandra Tadini, trattandosi di un atto gestionale relativo alle attività di competenza del Settore medesimo;

3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio on line della Città metropolitana di Milano;

4) si attesta inoltre che per il presente atto non è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

5) si dà atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è incluso tra quelli a rischio di corruzione elencati nell'art. 5 del PTPCT e sono comunque stati effettuati i controlli previsti dal Regolamento Sistema controlli interni e rispettato quanto previsto dal PTPCT (2020-2022) e dalle Direttive interne.

LA DIRETTRICE DELL'AREA INFRASTRUTTURE
Dr.ssa Maria Cristina Pinoschi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

SCHEMA

PROTOCOLLO OPERATIVO

PER IL MONITORAGGIO FINANZIARIO RELATIVO AL PROGETTO POTENZIAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 103 "ANTICA DI CASSANO" 1°LOTTO - 2° STRALCIO, TRATTO B

CODICE UNICO DI PROGETTO J91B03000210009

Tra:

Città Metropolitana di Milano, via [●], ([●]) Milano (MI), nella persona di [●], che sottoscrive il presente protocollo nella qualità di [●];

Westfield Milan S.p.A., via A. Manzoni n. 3, (20121) Milano (MI), nella persona di [●], che sottoscrive il presente protocollo nella qualità di [●]

Premesso:

a) che l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha disposto che, per le opere di cui alla parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, il controllo dei flussi finanziari previsto dall'art. 176 del medesimo decreto legislativo venga effettuato secondo le modalità e le procedure, anche informatiche, individuate dalla delibera CIPE 5 maggio 2011, n. 45, statuendo che per i contratti già stipulati l'adeguamento alle suddette indicazioni debba essere effettuato entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso e demandando al Comitato di aggiornare le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario con delibera adottata ai sensi del suddetto art. 176 del decreto legislativo n. 163/2006;

b) che nella seduta del 28 gennaio 2015 il CIPE, su proposta del CCASGO (ora Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari - «CCASIIP»), ha emanato, con la delibera n. 15/2015 (pubblicata nella GURI del 7 luglio 2015) adottata ai sensi del comma 3 del richiamato art. 36 del decreto-legge n. 90/2014, direttive finalizzate ad aggiornare le modalità del monitoraggio finanziario stabilite con delibera n. 45/2011 e a definirne i tempi di attuazione, tra l'altro:
- individuando, tramite la predisposizione di un prototipo di protocollo operativo, gli obblighi che le imprese comunque coinvolte nella realizzazione dell'infrastruttura strategica considerata debbono assumere;
- identificando le informazioni che gli intermediari finanziari sono tenuti a trasmettere tramite rinvio al documento tecnico denominato «*Monitoraggio finanziario su rete CBI: i nuovi servizi CBI a supporto del monitoraggio finanziario*», pubblicato nell'apposita sezione del portale CBI www.cbi-org.eu e diramato con le circolari predisposte sul tema dal 2009 a supporto dei consorziati;
- prevedendo che l'ente indicato da CBI quale terminale informativo del proprio circuito provveda a trasmettere alla banca dati Monitoraggio delle grandi opere (di seguito banca dati *MGO)* le informazioni di cui sopra;
- procedendo all'istituzione, presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri (DIPE), di apposito

gruppo di lavoro che provveda al monitoraggio dei flussi informativi e che è composto di rappresentanti del DIPE stesso, della Direzione investigativa antimafia (DIA), della segreteria tecnica del CCASIIP, dell'ABI, del consorzio CBI e dei gestori informatici della banca dati;
- prevedendo che il DIPE — che ha il compito della gestione e manutenzione della banca MGO, configurata come sito web ad accesso riservato — renda accessibili le informazioni contenute in detta banca al Ministero dell'interno, CCASIIP e D.I.A. e — per quanto di competenza — ai gruppi Interforze costituiti ai sensi del decreto ministeriale 14 marzo 2003, alla stazione appaltante o all'appaltatore;

c) che, anche ai sensi dell'art. 203, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., sono previsti l'efficace monitoraggio dalla programmazione alla realizzazione delle opere pubbliche e la tracciabilità dei relativi flussi finanziari, mediante le modalità di rilevazione delle informazioni nell'ambito della banca dati di cui all'art. 36 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

d) che le "*Opere complementari del Centro intermodale di Segrate*" sono incluse nel primo programma delle infrastrutture strategiche approvato dal CIPE con delibera 21 dicembre 2001, n. 121

e) che il CIPE, con delibera n. 62 in data 8 agosto 2013, ha approvato il progetto definitivo della *Viabilità di accesso al centro intermodale di Segrate: 1° lotto – 2° stralcio*;

f) che in data 19 luglio 2018 sono stati sottoscritti il secondo atto integrativo dell'ADP (il "**Secondo Atto Integrativo dell'ADP**") pubblicato sul BURL, S.O. n. 32 del 6 agosto 2018 e la convenzione tra la Città Metropolitana di Milano e Westfield Milan S.p.A. (la "**Convenzione con CMM**"). In forza del Secondo Atto Integrativo dell'ADP e della Convenzione con CMM, Westfield Milan S.p.A. ha assunto la funzione di stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 1, lett. g) e lett. o), secondo le modalità e gli obblighi individuati nell'art. 1, co. 2, lett. e), e co. 3, del D.lgs. n. 50/2016, ai fini degli affidamenti relativi agli interventi di potenziamento della SP 103 Antica di Cassano, 1° Lotto - 1° stralcio – tratta A1-A2 (detto anche tratto "blu" ed avente CUP D99F18001190007) e potenziamento della SP 103 Antica di Cassano, 1° Lotto - 2° stralcio – tratta B (detto anche tratto "rosso" ed avente CUP J91B03000210009);

g) che tra le suddette opere, gli interventi di potenziamento del c.d. tratto "rosso" di cui al CUP J91B03000210009 risultano essere censiti quali opere strategiche di interesse nazionale (v. tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche – Aggiornamento 2010"; "3: Programma delle Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2" dell'Allegato Infrastrutture alla DFP 2011-2013);

h) che i lavori e i servizi tecnici connessi - da eseguirsi in esito al perfezionamento delle relative procedure di affidamento e associati al CUP J91B03000210009, attribuito al potenziamento della SP 103 Antica di Cassano, 1° Lotto - 2° stralcio - risultano identificati nel modo seguente:
(i) affidamento della realizzazione di lavori: CIG 8179803AF7;
(ii) affidamento del servizio tecnico di direzione lavori: CIG 7960134E5E;
(iii) affidamento del servizio di bonifica bellica sistematica terrestre: CIG 78538355AB;

(iv) affidamento del servizio tecnico di direttore dell'esecuzione del contratto relativo al servizio di bonifica bellica sistematica terrestre: SMART CIG: Z3F2B7FB18;
(v) affidamento del servizio di assistenza archeologica: CIG 79164247BE;
(vi) affidamento del servizio di monitoraggio ambientale: CIG 781871608F;
(vii) affidamento del servizio tecnico di direttore dell'esecuzione del contratto relativo al servizio di monitoraggio ambientale: SMART CIG: ZCF2B7FBAB.

Tutti gli affidamenti sopra elencati sono di seguito indicati, ai fini del presente Protocollo Operativo, congiuntamente come l'"**opera**";

i) che vengono sottoscritti tra Westfield Milan S.p.A. e gli appaltatori (ciascuno dei quali singolarmente indicato, di seguito, come l'"**Appaltatore**") i contratti per l'affidamento dell'esecuzione di ciascuna opera di cui alla precedente lett. f);

j) che Westfield Milan S.p.A. sottoscrive con ciascun Appaltatore protocolli operativi per il monitoraggio dei flussi finanziari, in conformità allo schema tipo di cui alla delibera CIPE n. 15/2015, impegnandosi ad adottare tutte le misure necessarie affinché l'intera filiera delle imprese si conformi agli obblighi di cui ai predetti protocolli operativi;

k) che, in forza della Convenzione con CMM, le attività di alta vigilanza sull'esecuzione delle opere sono attribuite a Città Metropolitana di Milano; quest'ultima vigila anche sull'attuazione dei protocolli operativi sottoscritti tra Westfield Milan S.p.A. e ciascun Appaltatore;

l) che, secondo quanto precisato dall'art. 2, comma 3, quarto capoverso, del presente protocollo, Città Metropolitana di Milano e Westfield Milan S.p.A. (quest'ultima nella sua qualità di stazione appaltante) non rientrano nella filiera delle imprese e, pertanto, non sono soggette agli obblighi gravanti sulla filiera delle imprese previsti dai protocolli operativi in conformità allo schema tipo di cui alla delibera CIPE n. 15/2015;

m) che, per effetto di quanto precede, con il presente protocollo vengono definiti esclusivamente gli obblighi reciproci di Westfield Milan S.p.A. e di Città Metropolitana di Milano al fine di consentire a quest'ultima di esercitare l'attività di vigilanza sull'attuazione dei protocolli operativi tra Westfield Milan S.p.A. e ciascun Appaltatore;

n) che in data 17 febbraio 2020 tra la Prefettura di Milano, Westfield Milan S.p.A. e Città Metropolitana di Milano è stato stipulato un Protocollo di Legalità relativamente alle seguenti procedure di gara:
(i) gara per l'affidamento della realizzazione di lavori di potenziamento del c.d. tratto "blu": CUP D99F18001190007; CIG 77630038BA;
(ii) gara per l'affidamento dei servizi di bonifica bellica sistematica terrestre relativa al potenziamento del c.d. tratto "rosso": CUP J91B03000210009; CIG 78538355AB;
(iii) gara per l'affidamento della realizzazione dei lavori di potenziamento del c.d. tratto "rosso": CUP J91B03000210009; CIG 796754307C

e che, per quanto in questa sede rileva, il predetto Protocollo di Legalità prescrive il rispetto delle disposizioni della delibera CIPE n. 15/2015 in materia di monitoraggio finanziario;

o) che in considerazione di tutto quanto sopra, Città Metropolitana di Milano e Westfield Milan S.p.A. intendono stipulare il presente protocollo operativo al solo fine di definire gli obblighi di Westfield Milan S.p.A. e le funzioni di vigilanza facenti capo a Città Metropolitana di Milano in ordine all'esecuzione dei protocolli operativi tra Westfield Milan S.p.A. e ciascun Appaltatore e limitatamente all'intervento relativo a potenziamento del c.d. tratto "rosso" avente CUP J91B03000210009, in quanto censito tra le opere strategiche di interesse nazionale;

Tutto ciò premesso, le parti, come in epigrafe rappresentate, concordano sul fatto

Convengono:

Art. 1.

Premesse

Le premesse formano parte integrante del presente protocollo.

Art. 2.

Conti dedicati

1. Per il monitoraggio dei movimenti finanziari relativi all'opera, le imprese rientranti nella filiera, come definita al successivo comma 3, devono utilizzare uno o più conti correnti, bancari o postali, aperti presso gli intermediari abilitati di cui all'art. 11, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e dedicati in via esclusiva all'opera stessa tramite indicazione del relativo CUP, sul quale/sui quali accreditare gli incassi e addebitare tutti i pagamenti connessi alla realizzazione dell'intervento medesimo.

2. Le imprese della filiera si impegnano ad aprire il conto corrente/i conti correnti dedicati entro sette giorni dalla stipula del proprio contratto e comunque prima di effettuare qualsiasi operazione finanziaria relativa all'opera ovvero a convertire, entro il medesimo termine, in conti correnti dedicati in via esclusiva all'opera stessa eventuali conti già attivati e a trasmettere a Westfield Milan S.p.A., per il successivo invio al DIPE, l'IBAN del conto e le generalità della persona autorizzata a operarvi prima di attivare incassi/pagamenti su detto conto.

Le suddette imprese si impegnano a cambiare il conto dedicato solo dopo averne inviato specifica comunicazione, con l'indicazione del nuovo IBAN e la data di attivazione del nuovo conto e di disattivazione del precedente, a Westfield Milan S.p.A., preposta alla tenuta dell'anagrafe degli esecutori, che provvederà ad informare il DIPE e Città Metropolitana di Milano.

3. Ai fini del presente protocollo si intende per «filiera delle imprese» il novero di tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo — anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale — nel ciclo di progettazione e realizzazione dell'opera. Sono pertanto ricompresi nella filiera, oltre al contraente generale o al concessionario non a totale partecipazione pubblica, l'Appaltatore e tutte le imprese firmatarie di subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, diretta o indiretta, pur riguardanti attività collaterali: a titolo esemplificativo sono da intendere ricomprese nella «filiera» le imprese interessate a fattispecie subcontrattuali come quelle attinenti a noli e forniture di beni e prestazioni di servizi direttamente collegate alla realizzazione dell'opera, ivi incluse quelle di natura intellettuale — come i servizi di consulenza, d'ingegneria e architettura — che non rientrino tra le prestazioni di tipo generico di cui appresso, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti, e sono comprese nella «filiera» anche le società affidatarie infragruppo della società concessionaria.

Rientrano quindi nella filiera le imprese che forniscono prodotti e servizi specifici per l'opera in questione: a esempio, macchinari, attrezzature, strumentazione o attività di cantiere. Non rientra nella filiera il fornitore da cui un'impresa della filiera compra per il proprio magazzino, compra cioè prodotti «comuni», non realizzati appositamente per l'opera in questione, o acquista servizi, anche intellettuali, di tipo «generico»: in questi casi, il cliente paga dal proprio conto dedicato verso il conto corrente del fornitore che non è dedicato.

Rientra comunque nella filiera ed è quindi assoggettato al monitoraggio finanziario, in ragione della vulnerabilità delle relative forniture, chi fornisce prodotti o servizi «sensibili» (esempio: fornitura di inerti o di calcestruzzo o altro materiale da costruzione, approvvigionamenti da cava, smaltimento e trasporto rifiuti).

Non rientrano ovviamente nella filiera Città Metropolitana di Milano e Westfield Milan S.p.A. nella sua qualità di stazione appaltante. Resta inteso che grava su Westfield Milan S.p.A. l'obbligo di apporre il CUP su tutti i mandati di pagamento a favore del primo operatore economico della filiera in modo da consentire al DIPE di rilevare le relative informazioni anche tramite il sistema SIOPE.

Eventuali incertezze operative sulla riconducibilità di singole aziende alla filiera potranno essere segnalate, anche per via informatica, al gruppo di lavoro istituito presso il DIPE di cui in premessa.

4. Le movimentazioni dei conti dedicati dovranno avvenire esclusivamente tramite bonifico unico europeo (di seguito SEPA), bancario o postale (salvo le eccezioni di cui ai seguenti commi 6 e 7).

5. I pagamenti effettuati dalle imprese e destinati a dipendenti, a consulenti, a fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali (esclusi i pagamenti di cui ai successivi punti 6 e 7), all'acquisto di immobilizzazioni tecniche e comunque per le causali MGO espressamente individuate ed autorizzate (vedi quadro A dell'allegato 1), dovranno essere eseguiti tramite i conti dedicati, in relazione a ciascuna specifica causale, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dello specifico intervento.

6. Per i pagamenti a favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché per il pagamento di imposte e tasse, assicurazioni e fideiussioni i soggetti di cui al comma 1 potranno utilizzare anche
sistemi diversi dal bonifico SEPA, purché effettuati a valere sui conti dedicati e ne sia consentita la tracciabilità, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

7. Per le piccole spese giornaliere, legate al minuto funzionamento dei cantieri, ciascuna di importo inferiore o uguale a cinquecento euro ovvero complessivamente non superiori a tremila euro a trimestre per ciascun operatore della filiera, le imprese di cui al comma 1 potranno avvalersi di sistemi di pagamento diversi dal bonifico SEPA, fermo restando l'utilizzo dei conti dedicati, il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa: più specificatamente per «piccole spese giornaliere» s'intendono spese non solo di modesta entità, ma anche relative ad esigenze non prevedibili, restando comunque escluse quelle destinate a forniture ordinarie, che debbono essere programmate dall'impresa. L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere
per le spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico SEPA, bancario o postale, a favore di uno o più dipendenti: la causale da indicare è A10 «costituzione dei fondi cassa per piccole spese di cantiere».

8. Oltre che per i pagamenti direttamente connessi alla realizzazione dell'intervento, il conto corrente dedicato può essere movimentato solo: con giroconti/girofondi, per l'addebito delle spese bancarie relative alla tenuta e alla gestione del conto stesso, per movimenti di cash pooling, se debitamente rendicontati; per l'addebito di SDD (Sepa Direct Debt), effetti e simili, collegati comunque all'intervento, per l'incasso da sconto fatture e fattorizzazione di crediti e il pagamento delle spese relative.

Art. 3.

Lettera di manleva

1. Le imprese di cui all'art. 2, comma 1, si impegnano altresì ad autorizzare, tramite rilascio di apposita «lettera di manleva», gli intermediari finanziari, presso i quali hanno istituito i conti dedicati, a trasmettere al DIPE[1]:

(a) le informazioni relative alle movimentazioni finanziarie in addebito disposte con bonifici SEPA a valere sui conti correnti dedicati: di ogni transazione dovranno essere specificati «a evento», oltre al conto corrente dedicato addebitato e all'ordinante, la data, il CUP (Codice unico di progetto) attribuito all'intervento, l'importo, il soggetto beneficiario col corrispondente codice fiscale o partita IVA e le relative coordinate bancarie (codici IBAN o *BIC)*, nonché la causale MGO (identificata mediante apposito codice, come specificato nell'allegato 1 al presente atto) ed in particolare, su ciascun bonifico deve essere riportata la stringa //MIP/CUP/codifica MGO/IBAN del conto corrente addebitato, che evidenzia:

- il CUP dell'intervento,
- la causale MGO (di cui all'allegato 1),
- il codice IBAN del conto addebitato;

(b) gli estratti conto giornalieri relativi a detti conti, da cui desumere anche le movimentazioni finanziarie in accredito, provenienti da conti non dedicati, e i pagamenti disposti da detti conti dedicati verso conti non dedicati.

2. La «lettera di manleva» deve essere inviata entro il termine di cui al precedente punto 2.2 e comunque prima che vengano effettuate ulteriori operazioni sul conto corrente.

Nei successivi cinque giorni l'impresa provvederà ad informare Westfield Milan S.p.A., quale soggetto preposto alla tenuta dell'anagrafe degli esecutori, in merito all'invio della lettera in questione, indicando anche la data di detto invio.

Art. 4.

Procedure di alimentazione dei dati

1. Le imprese di cui all'art. 2, comma 1, comunicano a Westfield Milan S.p.A. gli estremi identificativi di cui all'allegato 2 o, nell'ipotesi che sia già istituita l'anagrafe degli esecutori ai sensi del protocollo di legalità, i dati mancanti.

Westfield Milan S.p.A., quale soggetto preposto alla tenuta della suddetta anagrafe comunica, a sua volta, tutti i dati di cui al citato allegato 2 al DIPE, informando Città Metropolitana di Milano.

Le imprese di cui sopra si impegnano altresì ad informare tempestivamente Westfield Milan S.p.A., quale soggetto preposto alla tenuta dell'anagrafe degli esecutori, che a sua volta comunica tali dati al DIPE, informando anche Città Metropolitana di Milano, in merito a qualunque

[1] Nell'eventualità che l'impresa accenda il conto dedicato presso intermediari bancari non aderenti al consorzio CBI, segnalerà la sua scelta al gruppo di lavoro, che provvederà a fornire le istruzioni necessarie.

variazione dei dati su indicati, segnalando dette variazioni anche all'impresa con cui hanno firmato il contratto.

2. Westfield Milan S.p.A. provvederà a informare tempestivamente il DIPE in merito agli ordinativi di pagamento che emetterà, segnalando CUP, data, nome e IBAN della società/impresa beneficiaria e importo. Darà altresì comunicazione al DIPE dell'avvenuto pagamento.

3. Resta inteso che, in forza dell'art. 7.1 del Protocollo di Legalità richiamato alla premessa n), Westfield Milan S.p.A. può delegare l'alimentazione della «Banca Dati» relativa alla filiera delle imprese, comprensiva della sezione "anagrafe degli esecutori", all'Appaltatore, che vi attende sotto la vigilanza di Westfield Milan S.p.A., per tutta la durata del contratto.

Art. 5.

Ulteriori adempimenti a carico dell'aggiudicatario

1. Ciascun Appaltatore, per quanto di rispettiva competenza, s'impegna ad adottare tutte le misure necessarie affinché l'intera filiera dei soggetti comunque coinvolti nella realizzazione dell'opera si conformi agli obblighi di cui al presente protocollo.

2. In particolare ciascun Appaltatore si adopererà affinché tutti i soggetti della «filiera» sottoscrivano copia del presente protocollo in segno di piena accettazione delle clausole in esso contenute, impegnandosi a riportare nei subcontratti e nei contratti con fornitori analoghe clausole, inclusa la clausola che impegna subcontraenti e fornitori a inserire — a loro volta — le medesime clausole nei contratti da essi stipulati.

3. I contratti concernenti qualunque impresa della filiera come sopra definita che non contengono la clausola in questione sono nulli senza necessità di apposita declaratoria, con esclusivo accollo di responsabilità a carico dell'impresa che ha stipulato detti contratti con il proprio sub contraente o fornitore.

Art. 6.

Sanzioni

1. Ferma restando l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui all'art. 6 della legge n. 136/2010 sono previste le sanzioni sotto indicate, fine di favorire la portata cogente del monitoraggio finanziario.

In caso di pagamenti eseguiti verso terzi senza avvalersi degli intermediari di cui all'art. 11, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ferma restando l'applicazione della sanzione di cui all'art. 6, comma 1, della legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, verrà irrogata una penale corrispondente al cinque per cento della transazione a titolo di liquidazione forfettaria del danno e salvo il maggior danno.

Inoltre, sono valutati i seguenti comportamenti non collaborativi:

a) sono causa di risoluzione del contratto, in quanto essenziali della speciale forma di tracciamento finanziario, e soggetti all'applicazione di una penale pari al 5% del valore del contratto medesimo a titolo di liquidazione forfettaria del danno e salvo maggior danno:

- la mancata acquisizione della disponibilità di conto corrente dedicato o di conti correnti dedicati in via esclusiva all'opera entro un mese dalla scadenza del termine di cui all'art. 2, punto 2 o il mancato invio della «lettera di manleva» entro il medesimo termine;
- il mancato utilizzo del bonifico SEPA nei casi previsti;

- l'effettuazione di pagamenti con bonifico SEPA non utilizzando il conto corrente dedicato;

b) la mancata acquisizione della disponibilità di conto corrente o di conti correnti «dedicati» o il mancato invio della «lettera di manleva» nel periodo compreso tra la scadenza del termine di cui all'art. 2.2 ed il termine previsto alla precedente lettera *a)* comporta l'applicazione di una penale nella misura fissa di euro cinquecento;

c) la mancata annotazione sul bonifico SEPA delle informazioni obbligatorie comporta l'applicazione di una penale nella misura fissa di euro cinquecento per ogni operazione;

d) il mancato invio a Westfield Milan S.p.A., quale soggetto preposto alla tenuta dell'anagrafe degli esecutori di indicazioni che non consenta il monitoraggio finanziario comporta l'applicazione di una penale nella misura fissa di euro mille;

e) la comunicazione di dati inesatti, se non riconducibile ad errore scusabile, comporta l'applicazione, a carico della parte inadempiente, di una penale determinata nella misura fissa del cinque per cento dell'importo della parte residua del contratto per il quale non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni;

f) ogni altro inadempimento agli obblighi previsti dal presente protocollo comporta l'applicazione di una penale nella misura fissa di euro cinquecento per ogni operazione.

Le suddette violazioni, se ripetute per più di due volte, comportano — previa diffida di Westfield Milan S.p.A. ad adeguarsi alle prescrizioni del presente protocollo entro i successivi trenta giorni — la risoluzione del contratto. Anche in tal caso alla risoluzione è associata l'applicazione di una penale pari al 5% della parte residua del valore del contratto a titolo di liquidazione forfettaria del danno e salvo il maggior danno.

Nel contratto di affidamento dell'opera e nei subcontratti dovrà essere inserita una clausola risolutiva espressa per sanzionare le fattispecie previste ai commi 3, lettera *a)* e 4 del presente punto. La mancata inclusione di detta clausola comporterà la nullità dell'atto.

2. Il Westfield Milan S.p.A. pone a disposizione del soggetto che ha attivato la clausola risolutiva espressa, nei limiti dei costi sostenuti per la sostituzione della controparte contrattuale, le penali applicate ai sensi del 2° capoverso, della lettera *a)* del 3° capoverso e del 4° capoverso del punto 6.1.

La parte residua di dette penali e le penali applicate ai sensi delle altre lettere del richiamato punto 6.1 sono destinate all'incremento della sicurezza dell'opera e a far fronte ai costi delle attività di monitoraggio secondo un programma che Westfield Milan S.p.A., sentito l'Appaltatore e Città Metropolitana di Milano, sottoporrà all'approvazione del gruppo di lavoro e nel quale verranno dettagliate le misure previste, il costo relativo ed i criteri adottati per quantificare il costo medesimo.

Dopo il collaudo tecnico-amministrativo dell'opera, Westfield Milan S.p.A. rendiconta al gruppo di lavoro e a Città Metropolitana di Milano sull'utilizzo delle somme in questione. L'eventuale saldo viene versato al capitolo del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri istituito ai sensi dell'art. 36, comma 5, del citato decreto-legge n. 90/2014.

Art. 7.

Il procedimento sanzionatorio

Il contraente *in bonis* che, anche su segnalazione, abbia notizia che la controparte è incorsa in una delle violazioni sopra sanzionate provvede a darne immediata comunicazione a Westfield Milan S.p.A., alla Direzione investigativa antimafia ed alla Prefettura di Milano, per gli aspetti investigativi di competenza, ed al proprio dante causa.

Westfield Milan S.p.A. invia formale contestazione al contraente indicato quale autore della violazione, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per la formulazione di controdeduzioni. Eventuali cause giustificative prospettate dalla parte inadempiente sono valutate da Westfield Milan S.p.A. che, sentiti i rappresentanti del soggetto aggiudicatario, stabilisce se sussistono i requisiti per l'applicazione della relativa penale, comunicando al contraente *in bonis*, ai suoi danti causa, alla Direzione investigativa antimafia ed alla Prefettura di Milano le proprie decisioni.

Se la sanzione irrogabile è la penale prevista alle lettere da *b)* a *f)* del precedente punto 6.1, Westfield Milan S.p.A. trattiene il relativo importo sul primo SAL successivo alla conclusione dell'istruttoria, nonché l'importo della penale dal compenso dovuto all'appaltatore capofila dello specifico filone della «filiera» che ricomprende l'impresa inadempiente e così via in modo che l'importo in questione resti a carico della suddetta impresa inadempiente. L'ammontare delle penali resta così nella disponibilità di Westfield Milan S.p.A., cui è affidato in custodia e che l'accantona su un proprio conto corrente, assoggettandolo a contabilità separata.

Westfield Milan S.p.A. ha l'obbligo di indicare in ogni stato di avanzamento dei lavori, in un'apposita partitura del certificato di pagamento riservata alle note, le penali applicate nell'arco temporale di competenza del SAL medesimo e dovrà dare evidenza, nel quadro economico dell'opera, delle penali via via applicate ai sensi dei precedenti commi.

Se la sanzione applicabile è la risoluzione del contratto ai sensi del 2° capoverso, della lettera *a)* del 3° capoverso o del 4° capoverso del punto 6.1 e se Westfield Milan S.p.A., espletata la procedura prevista al 2° capoverso del presente punto, reputa sussistenti i presupposti per la risoluzione del contratto, tale risoluzione avviene automaticamente mediante attivazione della clausola risolutiva espressa da parte del contraente *in bonis*, previa comunicazione della decisione di Westfield Milan S.p.A. effettuata, oltre allo stesso contraente *in bonis*, all'Appaltatore, alla Direzione investigativa antimafia ed alla Prefettura di Milano con lettera raccomandata con AR.

Art. 8.

Vigilanza

Città Metropolitana di Milano vigila sull'attuazione dei protocolli operativi sottoscritti tra Westfield Milan S.p.A. e ciascun Appaltatore.

Westfield Milan S.p.A. comunica al CCASIIP e al gruppo di lavoro intervenuti casi di violazioni, informandone anche Città Metropolitana di Milano.

Westfield Milan S.p.A. è responsabile dell'esattezza dei dati conferiti al DIPE in merito alle imprese della filiera.

Art. 9.

Efficacia e durata del protocollo

Le disposizioni del presente protocollo si applicano a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso e sino al completamento dell'opera.

Data, [●]

Città Metropolitana di Milano
[●]

Westfield Milan S.p.A.
[●]

Si allegano al presente Protocollo Operativo:

- Allegato 1: Schema delle causali MGO da utilizzare nei bonifici SEPA
- Allegato 2: Anagrafica imprese